



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: “Disciplinare in materia di accesso all’impiego regionale” DGR 319 del 18 maggio 2018 – Modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con DGR 319 del 18 maggio 2018, è stato adottato il “Disciplinare in materia di accesso all’impiego regionale”;

Visto il D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, in particolare, l'art. 10, che dispone:

- *al comma 1*, che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- *al comma 2*, che le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- *al comma 3*, che, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

Considerata l'esigenza di procedere alla modifica del menzionato *Disciplinare in materia di accesso all'impiego regionale* adottato con DGR n. 319 del 18 maggio 2018 da un lato al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal citato art. 10 del DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, dall'altro, al fine di introdurre misure di adeguamento rispetto ad altre normative sopravvenute;

per tutto quanto sopra esposto,

DELIBERA

1. di adeguare il *Disciplinare in materia di accesso all'impiego regionale* adottato con DGR n. 319 del 18 maggio 2018 apportando le modifiche di seguito elencate:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

- 1. Il Servizio competente in materia di selezione delle risorse umane pianifica e gestisce le procedure concorsuali sulla base della programmazione dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.*
- 2. Per valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale ai fini della progressione di carriera, la programmazione di cui al comma 1 del presente articolo può prevedere che, nei limiti stabiliti dalla legge, una percentuale dei posti da coprire è riservata alla valorizzazione del personale regionale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto di concorso.*

All'articolo 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

- 8. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, l'Amministrazione prevede modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.*

All'articolo 7, i commi 1, 2, 3, 4, 5 sono sostituiti dai seguenti:

- 1. Nel rispetto dei principi di competenza e terzietà, tenuto conto delle figure da reclutare, la commissione esaminatrice è composta affiancando commissari aventi diverse competenze e professionalità, esperti nelle materie oggetto delle prove.*
- 2. Il Dipartimento competente in materia di selezione delle risorse umane, in relazione alle materie oggetto delle prove e della figura da reclutare, individua ambiti di professionalità e competenza necessari alla valutazione delle prove e compone la commissione nominando, per ciascun ambito, un esperto scelto tra:*
 - *funzionari e dirigenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche;*
 - *docenti e ricercatori universitari;*
 - *estranei alle amministrazioni pubbliche in possesso di una particolare e documentata specializzazione professionale, culturale e scientifica.*
- 3. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categorie inferiori a quella oggetto della selezione bandita.*
- 4. La commissione esaminatrice è composta da tre esperti. Per procedure di particolare complessità finalizzate al reclutamento di speciali professionalità, la commissione può essere composta da cinque esperti.*
- 5. Nelle procedure selettive per la copertura di posizioni di categoria D e di posizioni dirigenziali, uno degli esperti può essere individuato tra gli esperti in tecniche di selezione e valutazione del personale.*

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“I compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono determinati, in recepimento del DPCM 24 aprile 2020, come da allegata tabella “A”. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.”

All'articolo 24, il comma 4 è abrogato.

All'articolo 41, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Quando la selezione è svolta per titoli e colloquio o per titoli ed esami, la valutazione dei titoli può essere utilizzata anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale, fermo restando che i titoli, ivi compresi quelli di servizio e l'eventuale esperienza professionale, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. Alla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale provvede la commissione esaminatrice con l'ausilio di strumenti informatici e digitali.

2- di trasmettere la presente al CAP – Servizio Autonomo “Controlli e Anticorruzione”.

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICIO: SELEZIONE E FORMAZIONE RISORSE UMANE

L'Estensore

Dott.ssa Paola Cikinque

F.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Vacante

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Fabrizio Bernardini

F.to digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Guido Quintino Liris

F.to digitalmente

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)